

# wonder

---

*Società Cooperativa Sociale  
Sede legale Sassuolo (MO), Via Moncalieri, 27  
R.I. C.F. P.IVA 03873900363  
- R.E.A. 424810 -  
Albo Soc. Coop. C131213*

---

## **REGOLAMENTO DEI SOCI SOVVENTORI**

Disciplina delle azioni e del Fondo per lo Sviluppo Tecnologico, per la Ristrutturazione e il Potenziamento aziendale.

### **“FONDO PURPLE”**

#### **Articolo 1) - Istituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale**

E' istituito, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92 e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, un Fondo per lo sviluppo tecnologico, denominato “**Fondo Purple**”, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale. Il Fondo è alimentato da conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori che acquistano la qualità di Soci sovventori.

Le modalità di sottoscrizione, di partecipazione, di gestione e di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal Regolamento, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

#### **Articolo 2) - Emissione di azioni di socio sovventore**

Il fondo è costituito per un importo massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00) ed è suddiviso in n. 8.000 azioni indivisibili, nominative e trasferibili, del valore nominale di € 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Queste azioni costituiscono una categoria speciale di azioni, ai sensi dell'art. 2348 cod. civ., alle quali è riservato il diritto designare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come meglio specificato al successivo art. 6 .

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'emissione delle azioni di socio sovventore, nei limiti della costituzione del Fondo, in relazione alle domande di ammissione presentate dai sottoscrittori. Ciascun richiedente deve sottoscrivere almeno due azioni, eccezioni fatta per i soci cooperatori che, essendo già soci, possono sottoscrivere anche una sola azione.

# wonder

---

*Società Cooperativa Sociale  
Sede legale Sassuolo (MO), Via Moncalieri, 27  
R.I. C.F. P.IVA 03873900363  
- R.E.A. 424810 -  
Albo Soc. Coop. C131213*

In caso di sottoscrizione non integrale della emissione entro la data del 30 Giugno 2022, il Fondo sarà costituito in misura pari ai conferimenti effettuati anche per un importo complessivo inferiore a quello deliberato.

L'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, può deliberare la costituzione di altri fondi.

### **Articolo 3) - Contenuto delle azioni di socio sovventore e categorie di azioni**

Le azioni dei soci sovventori devono essere intitolate con la specifica denominazione "azioni di socio sovventore", devono contenere le indicazioni previste dall'articolo 2354 del Codice Civile ("Contenuto delle azioni") e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società.

Le azioni di sovvenzione devono indicare il termine e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

### **Articolo 4) - Ammissione dei soci sovventori. Versamento del valore delle azioni**

L'emissione delle azioni di socio sovventore è rivolta alle persone fisiche e alle persone giuridiche; i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, devono presentare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, contenente tutti i dati personali necessari nonché l'importo che si intende sottoscrivere.

Le persone fisiche dovranno indicare il nome e cognome, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita.

Le persone giuridiche dovranno indicare la ragione sociale, i dati del legale rappresentante (vedi istruzioni per le persone fisiche) e gli estremi della deliberazione dell'organo societario competente di richiesta di ammissione a socio sovventore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro 30 (trenta) giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio sovventore nonché i termini di versamento entro i successivi 5 (cinque) giorni, sempreché non abbia già provveduto.

La qualità di socio sovventore si acquista solo con il versamento integrale del conferimento sottoscritto; il versamento viene annotato in un apposito libro dei soci sovventori, o in una sezione specifica del libro dei soci (conferitori, lavoratori e sovventori), tenuti a cura della Società ai sensi di legge.

Il mancato versamento del conferimento entro il termine previsto determina la revoca automatica della delibera di ammissione.

Entro 5 (cinque) giorni dal versamento integrale la Società consegna i titoli azionari ovvero i certificati rappresentativi del conferimento, a meno che la società non abbia optato per la

# wonder

---

*Società Cooperativa Sociale  
Sede legale Sassuolo (MO), Via Moncalieri, 27  
R.I. C.F. P.IVA 03873900363  
- R.E.A. 424810 -  
Albo Soc. Coop. C131213*

non emissione dei titoli o certificati, ai sensi dell'art. 2346 c.c. e dell'art. 19 dello Statuto Sociale ("dematerializzazione")

L'emissione dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa tutta applicabile di volta in volta al tempo delle singole sottoscrizioni.

## **Articolo 5) - Trasferibilità delle azioni. Gradimento del Consiglio di Amministrazione**

Le azioni di socio sovventore sono nominative e liberamente trasferibili. Il loro trasferimento è comunque subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore alienante dovrà inviare espressa comunicazione al Consiglio di Amministrazione manifestando la volontà di trasferire le azioni ed allegando la domanda di ammissione dell'acquirente contenente le indicazioni previste all'art 4.

Il Consiglio di Amministrazione si esprime entro trenta giorni: in caso di gradimento del nominativo proposto autorizza il trasferimento delle azioni, con conseguente trascrizione del trasferimento sul libro dei soci sovventori o nella specifica sezione del libro generale dei soci.

In caso di mancato gradimento il Consiglio di Amministrazione indicherà un acquirente gradito, disponibile ad acquistare le azioni dal socio sovventore alienante.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Società.

## **Articolo 6) - Diritto di voto. Coefficiente correttivo. Amministrazione**

I soci sovventori che risultano iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni hanno diritto di intervento e di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, esercitando l'elettorato attivo alle stesse condizioni dei soci cooperatori secondo quanto è stabilito dallo Statuto sociale.

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti.

Qualora un socio cooperatore rivesta anche la qualifica di socio sovventore egli avrà diritto nell'assemblea al solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori non possono, per legge, esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea.

Nel caso in cui tale limite venga superato i voti spettanti ai soci sovventori vengono attribuiti applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti

# wonder

---

*Società Cooperativa Sociale  
Sede legale Sassuolo (MO), Via Moncalieri, 27  
R.I. C.F. P.IVA 03873900363  
- R.E.A. 424810 -  
Albo Soc. Coop. C131213*

ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati. L'Assemblea stabilirà le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite indicato, tenendo conto del numero totale di voti spettanti a tutti i soci alla data dell'assemblea e del numero di voti dei soci sovventori.

Per quanto riguarda l'elezione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione dei soci sovventori, agli stessi è riservato un posto all'interno dell'Organo Amministrativo ed il candidato sarà designato dalla assemblea dei soci sovventori la quale decide a maggioranza sulla base dei voti spettanti ai soci.

In ogni caso le cariche di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuite agli appartenenti alla categoria dei soci sovventori.

## **Articolo 7) - Diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e privilegi delle azioni di sovvenzione.**

Le azioni di socio sovventore possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di due punti percentuali (2%) in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori; in ogni caso l'ammontare delle remunerazioni è stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di esercizio nei limiti di cui sopra. Alle azioni di socio sovventore si applica, in caso di approvazione dell'Assemblea, la rivalutazione gratuita ai sensi di legge (art. 7 L. 59/92) alle stesse condizioni praticabili per i soci cooperatori. In caso di applicazione della rivalutazione gratuita viene costituito apposito fondo, remunerato come le azioni di socio sovventore rivalutate e rimborsabile ai soci sovventori congiuntamente alle azioni.

La rivalutazione potrà essere attuata attraverso la distribuzione gratuita di azioni di socio sovventore, nonché la costituzione di un apposito fondo per i residui.

La liquidazione degli utili e dei dividendi di esercizio ed il rimborso delle quote detenute, eventualmente rivalutate ai sensi del comma precedente, avvengono esclusivamente presso la sede della Società in favore dei soci sovventori che risultano iscritti regolarmente all'apposito libro soci.

Il diritto all'eventuale dividendo matura dalla data del versamento del conferimento del socio sovventore.

In caso di trasferimento delle azioni ad altro socio sovventore durante l'anno solare per quanto concerne la remunerazione, comunque determinabile e riconoscibile soltanto dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e dopo le decisioni dell'Assemblea relative alla divisione degli eventuali utili, si terrà conto del periodo di possesso effettivo dei titoli (meccanismo del pro-rata).

# wonder

---

*Società Cooperativa Sociale  
Sede legale Sassuolo (MO), Via Moncalieri, 27  
R.I. C.F. P.IVA 03873900363  
- R.E.A. 424810 -  
Albo Soc. Coop. C131213*

## **Art. 8) Partecipazione del socio sovventore alle perdite**

In caso di perdite d'esercizio, non potrà essere in alcun modo utilizzato il Fondo a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci ordinari e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

## **Articolo 9) - Diritti e doveri dei soci sovventori**

I soci sovventori sono obbligati all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci sovventori non partecipano allo scambio mutualistico; tuttavia il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può estendere ai soci sovventori determinate attività sociali normalmente destinate ai soci cooperatori.

## **Articolo 10) - Criteri di gestione del Fondo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione del Fondo, in ordine all'emissione e alle procedure di sottoscrizione e versamento delle azioni di socio sovventore, nei limiti di legge e di Statuto e secondo le indicazioni del presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci.

Il Fondo sarà gestito per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

## **Articolo 11) – Durata minima della sovvenzione**

La durata minima della sovvenzione è fissata in 10 anni dalla data di sottoscrizione, come deliberato dalla assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni; ciò anche a valere ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, di cui al successivo articolo.

## **Articolo 12) - Diritto di recesso. Estinzione del Fondo. Rimborso delle azioni**

Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori è attribuita la facoltà di recesso alla scadenza della durata minima della sovvenzione.

Al fine di ottenere il rimborso delle azioni di sovvenzione, il socio sovventore recedente dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione della società e il Consiglio di amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

# wonder

---

*Società Cooperativa Sociale  
Sede legale Sassuolo (MO), Via Moncalieri, 27  
R.I. C.F. P.IVA 03873900363  
- R.E.A. 424810 -  
Albo Soc. Coop. C131213*

In tutti i casi di recesso (singolo, per estinzione del Fondo, per scioglimento della Società) il rimborso delle azioni potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul Fondo. Le azioni sono conseguentemente annullate e rimborsate ai detentori. Per quanto non previsto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni si applicano le vigenti norme di legge.

## **13) Creditore particolare del socio sovventore**

Il creditore particolare del socio sovventore non può agire esecutivamente sulle azioni di partecipazione al Fondo.

## **14) Decorrenza degli effetti e relative modifiche al presente Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 1 Maggio 2021 entra in vigore dal giorno stesso.

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con delibera della Assemblea Generale dei Soci, purché siano approvate con il voto favorevole di tutti i voti spettanti ai soci sovventori.